

Roma, li 15 Settembre 2021

Circolare n. 20

Sede di Acilia
Sede di Ostia

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al sito web – Area Riservata

Oggetto: permessi brevi dei docenti e del personale ATA

L'art. 16 del CCNL scuola del 29.11.2007 al comma 1, che è rimasto valido per l'art.1, comma 10, del CCNL scuola 2016-2018, prevede che “compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato sono attribuiti per esigenze personali e a domanda brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero individuale di servizio e comunque per il personale docente fino ad un massimo di due ore”.

Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

- **Permessi brevi in un anno scolastico**

Nel comma 2 dell'art. 16 sopra citato si specifica che, **per il personale ATA, i permessi fruiti non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno scolastico** e per i **Docenti il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.**

Per esempio :

- se il docente ha cattedra settimanale di 18 ore, potrebbe usufruire in un anno scolastico fino ad un massimo di 18 ore di permesso breve;
- se il docente ha uno spezzone orario, potrà fruire in un anno scolastico di un numero di ore di permesso breve pari alle ore dello spezzone.

- **Recupero del permesso breve**

Nel comma 3 dell'art.16 del CCNL scuola è spiegato che **entro i due mesi lavorativi successivi** a quella della fruizione del permesso **il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate** in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.

- **Mancato recupero**

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente (art. 16 co. 4), l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.

- **Natura giuridica del permesso breve**

Il permesso breve del docente è una concessione e non un diritto, infatti **nel comma 5 dell'art.16 del CCNL scuola** è specificato che per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

COME SI CHIEDONO I PERMESSI BREVI E COME SI RECUPERANO

I permessi brevi vanno richiesti almeno un giorno di anticipo, salvo casi di urgenza, riempiendo il modulo (*Mod. Permesso breve*) da scaricare nella sez. “*Modulistica Docenti*” e inviare a segr.personale@istitutocarlobarbani.edu.it e contestualmente all'indirizzo mail della Vicepresidenza della sede di appartenenza.

Il recupero delle ore di permesso richieste saranno concordate con l'Ufficio di Vicepresidenza della sede di appartenenza.